



*Tribunale di Torre Annunziata*  
**DECRETO DI DIFFERIMENTO**  
**PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA**  
**MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Francesca Tritto,

- considerato che ai sensi dell'art. 83 comma 2 d.l. 18/20 (modificato dall'art. 36 d.l. 23/20), conv. con mod. in l. 27/20, dal 9-3-2020 all'11-5-2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
- viste le linee guida del presidente del tribunale, prot. 1027 del 30-4-2020;
- visto il d.l. 28 del 30-4-2020, che all'art. 3, lett. i) ha sostituito, nell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 giugno 2020" con "31 luglio 2020";

oppure

lette le disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

- ritenuto che, al fine di non trasformare una nota di udienza in una comparsa conclusionale, le note scritte dovranno avere una lunghezza indicativa non superiore a due pagine;
- ritenuto che, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non depositino le note di trattazione scritte autorizzate nel termine fissato in dispositivo;
- valutata l'opportunità, al fine di implementare il fascicolo informatico, che i procuratori delle parti, ove nella loro disponibilità e nel caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, depositino le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

**P.Q.M.**

- A) rinvia le cause fissate all'udienza del 19.5.2020 all'udienza del 7.7.2020, per gli stessi adempimenti già fissati;
- B) dispone che la trattazione dell'udienza, abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

- C) assegna alle parti termine sino a cinque giorni prima, ore 12.00 per il deposito esclusivamente in via telematica di note di trattazione scritta (aventi le caratteristiche descritte in motivazione);
- D) invita le parti a depositare copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in loro possesso, in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente decreto e per l'inserimento nello "storico del fascicolo" dell'annotazione "trattazione scritta".

Torre Annunziata, 4.5.2020

Il giudice  
dott.ssa Francesca Tritto